



IL LICENZIAMENTO E' ILLEGITTIMO SE IL DATORE DI LAVORO NON RISPETTA LE PREVISIONI DEL CCNL IN MATERIA DI FERIE E ASPETTATIVA

Con l'Ordinanza n. 26997 emessa il 21 settembre 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di una Lavoratrice licenziata in quanto, vicino alla scadenza del periodo di comporto di malattia, aveva richiesto di poter fruire delle ferie e, successivamente, dell'aspettativa non retribuita prevista dal CCNL.

Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, una Lavoratrice aveva richiesto al Tribunale di Fermo che il Datore di lavoro venisse condannato al risarcimento del danno biologico da mobbing con annullamento del licenziamento operato per superamento del periodo di comporto.

Il Tribunale di Fermo ha accolto entrambe le richieste della ricorrente, mentre la Corte d'Appello di Ancona, nel secondo grado di giudizio, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da mobbing, confermando l'illegittimità del licenziamento essendo stato intimato prima della scadenza del periodo di comporto. L'Azienda ha, pertanto, avanzato ricorso presso la Suprema Corte.

La Corte di Cassazione, nell'esaminare il caso in questione, ha ritenuto legittima la facoltà della Lavoratrice di richiedere la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto.

La Suprema Corte, inoltre, ha specificato che il Datore di lavoro, di fronte a una richiesta del Lavoratore di conversione dell'assenza per malattia in ferie e nell'esercitare il potere conferitogli dalla Legge di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell'ambito annuale – armonizzando le esigenze dell'impresa con gli interessi del Lavoratore – è tenuto a considerare adeguatamente la posizione del lavoratore, qualora sia esposto al rischio della perdita del posto di lavoro.

Ancora, la Corte di Cassazione ha evidenziato il diritto del Lavoratore a fruire e beneficiare delle norme di Legge e di Contratto che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto.

In conclusione, poiché il Datore di lavoro non ha tenuto conto della volontà del Lavoratore di fruire del periodo di ferie e di aspettativa non retribuita, la Suprema Corte di Cassazione ha sentenziato che il licenziamento è da ritenersi illegittimo



Sui nostri siti,



l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione Sez. Lavoro n.26997 del 21 settembre 2023.



Ricordiamo che tutti i numeri del notiziario sono disponibili sui nostri siti dove potrai sempre trovare anche tutti gli aggiornamenti e le notizie in tempo reale.

www.unisin.it

